

TRIBUNALE DI LUCCA

Proposta di accordo del Sig. Giacomo Marchetti

ATTESTAZIONE

EX ART 7, 1° COMMA Legge 3/2012

PREMESSA

I sottoscritti Roberto Francesconi, Dottore Commercialista con Studio in Viareggio (LU), Lungo Canale Ovest n. 7, nato a Viareggio il 02/03/1959, codice fiscale FRN RRT 59C02 L833K iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lucca al n° 358/A e Paolo Buchignani, Dottore Commercialista con Studio in Lucca, Viale Regina Margherita 121, nato a Genova il 17/03/1967, codice fiscale BCH PLA 67C17 D969E, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lucca al n° 464/A, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, nominati professionisti ex art. 15 comma 9 della legge 3/2012;

premessso

* che il Sig. Giacomo Marchetti, nato a Lucca il 01/08/1979, residente in Lucca (LU), Via di Picciorana n. 580/E, codice fiscale MRC GCM 79M01 E715M, ha presentato presso il Tribunale di Lucca una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti,

* che i sottoscritti hanno ricevuto incarico di assolvere alle funzioni di O.C.C. da codesto Ecc.issimo Tribunale di Lucca,

presentano la seguente

ATTESTAZIONE

*** * * * ***

1. CARATTERISTICHE DELLA PRESENTE ATTESTAZIONE.

Il primo comma dell'art. 7 L.3/2012, prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti che contenga una proposta che preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati in caso di incapienza dei beni sui quali grava la causa di prelazione.

Ratio della norma è quella di equiparare il trattamento dei crediti assistiti da cause di prelazione a quello ottenibile in sede concorsuale.

Oggetto del presente elaborato è quindi la stima del valore di mercato dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione rientranti nel piano presentato al fine di attestare che questo soddisfi i creditori muniti di

privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.

La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dal Sig. Giacomo Marchetti prevede il pagamento ai creditori di una somma ritratta dai flussi reddituali conseguiti a seguito del proprio reddito generato dall'attività di agente di commercio. La proposta che verrà sottoposta all'attenzione dei creditori sembra essere ragionevolmente realizzata con questi flussi tenendo conto, per un verso della solidità manifestata dalle società mandanti le quali, dall'esame dei dati degli ultimi bilanci, non evidenziano segni di crisi e, per altro verso, dei risultati che il Sig. Giacomo Marchetti ha realizzato nel corso degli ultimi anni.

Il Sig. Giacomo Marchetti in merito al pignoramento presso terzi presentato dall'Agenzia Entrate Riscossione di Lucca del 23/04/2019 ha provveduto a richiedere due rateizzazioni, successivamente accolte, che ad oggi risultano regolarmente valide, in quanto sono state pagate le rate per l'ammissione alla rateizzazione e la prima rata per il protocollo n. 150378.

2. BENI DI PROPRIETA' DEL DEBITORE

2.1. Beni immobili

Il Sig. Giacomo Marchetti non è proprietario di beni immobili. Il Sig. Giacomo Marchetti con la coniuge Sig.ra [REDACTED] abita nell'immobile di proprietà del padre, [REDACTED]

2.2. Beni mobili

Come già segnalato il Sig. Giacomo Marchetti, non risulta essere proprietario di beni mobili di valore significativo sui quali è possibile prevedere la possibilità di ricavare somme a beneficio dei creditori assistiti da privilegio generale mobiliare.

2.3. Crediti

Il Sig. Giacomo Marchetti vanta nei confronti dell'Enasarco un credito a titolo di FIRR di € 6.054,24. Il ricorrente potrà disporre di tali somme solamente in caso di cessazione del rapporto con le case mandanti.

2.4. Disponibilità liquide

Il Sig. Giacomo Marchetti risulta essere titolare di rapporti di conto corrente bancario:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto esposto gli scriventi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma primo, Legge 3/2012,

attestano

che la proposta presentata dal Sig. Giacomo Marchetti, pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Data 05 febbraio 2020

Dott. Roberto Francesconi

Dott. Paolo Buchignani
